AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
BENEVENTO

REGOLAMENTO ATTIVITÀ INFORMAZIONE SCIENTIFICA sui FARMACI nella AO " SAN PIO "

(ai sensi della L.R. n.8 del 27 giugno 2011)

DIREZIONE MEDICA di PRESIDIO
G. RUMMO - BENEVENTO
Tel 082457753 fax 082457261
e-mail: dirmedpresidio@ao-rummo.it
pec: direzionepresidiorummo@pec.ao-rummo.it

REVISIONE	DATA	NOTA di REVISIONE
00	**08/11/2017**	**Emissione**
01	**01/06/2020**	**Revisione**

Copia numero	**Controllata**	**Verificata**	**Approvata**
01/2020	DMP	DMP	DMP
Data consegna	03 VI 2020	**Consegnata a**	DIREZIONE GENERALE

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" - BENEVENTO - U.O.C. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO "G. RUMMO"

La presente è destinata al responsabile dell' U.O interessata all'applicazione, distribuita in copia sotto la diretta responsabilità della DMP per la materia di che trattasi .

Questo documento sostituisce integralmente qualsiasi altro documento con lo stesso codice e lo stesso titolo precedentemente in circolazione e che conseguentemente deve essere eliminato e reso inutilizzabile oppure opportunamente identificato come superato.

DIREZIONE MEDICA di PRESIDIO
G. RUMMO - BENEVENTO
Tel 082457753 fax 082457261
e-mail: dirmedpresidio@ao-rummo.it
pec: direzionepresidiorummo@pec.ao-rummo.it

REVISIONE	DATA	NOTA di REVISIONE
00	**08/11/2017**	**Emissione**
01	**01/06/2020**	**Revisione**

Copia numero	**Controllata**	**Verificata**	**Approvata**
Data consegna		**Consegnata a**	

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" - BENEVENTO - U.O.C. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO "G. RUMMO"

La presente è destinata al responsabile dell' U.O interessata all'applicazione, distribuita in copia sotto la diretta responsabilità della DMP per la materia di che trattasi .

Questo documento sostituisce integralmente qualsiasi altro documento con lo stesso codice e lo stesso titolo precedentemente in circolazione e che conseguentemente deve essere eliminato e reso inutilizzabile oppure opportunamente identificato come superato.

AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO NELL'AZIENDA OSPEDALIERA " G. RUMMO"

(ai sensi della L.R. n.8 del 27 giugno 2011)

Premessa.

L'attività di informazione scientifica del farmaco è un importante mezzo di trasmissione a medici e farmacisti di notizie riguardanti la composizione dei farmaci ad uso umano, la loro attività terapeutica, le indicazioni, la posologia, le modalità d'uso e le relative precauzioni. L'informazione scientifica del farmaco consente, inoltre, l'acquisizione di informative aggiornate sui risultati degli studi clinici controllati concernenti l'efficacia, la tollerabilità, la tossicità immediata e quella a distanza, così da assicurare l'uso corretto del farmaco.

Le notizie approfondite sui farmaci concorrono, pertanto, ad assicurare il corretto uso del farmaco in terapia, fornendo informazioni utili per la salute del cittadino e per lo sviluppo e la ricerca dei medicinali.

Articolo 1.
Organizzazione e regolamentazione delle visite di ISF.

a) Gli informatori scientifici del farmaco (ISF) che accedono alle strutture dell'Azienda devono essere dotati di tessera di riconoscimento e di accreditamento, con foto, vidimata dalle Regione Campania;
b) Lo svolgimento dell'attività degli ISF all'interno delle strutture dell'Azienda deve avvenire in ***fasce orarie determinate***, dal lunedì al venerdì, concordate con il responsabile della unità operativa ed in idonei locali, quali la sala medici, biblioteca di reparto, studio del medico;
c) È auspicabile una programmazione degli incontri di informazione scientifica sui farmaci a carattere collegiale, organizzati per dipartimento o area funzionale;
d) ***Non è ammesso*** lo svolgimento dell'attività di informazione medico scientifica all'interno dei reparti di degenza e degli ambulatori durante l'orario di visita dei pazienti;
e) Gli ISF non possono svolgere alcuna attività di tipo commerciale presso la farmacia ospedaliera, non possono chiedere al medico o farmacista informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici e questi ultimi non possono fornire a terzi dati personali inerenti gli ISF e la loro attività.

Articolo 2.
Frequenza delle visite.

a) Il numero di visite individuali per ogni ISF presso i singoli medici è stabilito in un massimo di ***sei annuali*** per ogni medico interessato alla prescrizione;
b) Uno stesso prodotto contenente lo stesso principio attivo non può essere presentato dall'azienda farmaceutica più di ***cinque/sei volte l'anno***;
c) Se un ISF è responsabile di più prodotti, il numero massimo di visite è comunque determinato in cinque/sei per anno per medico, fatta salva l'esigenza di veicolare nuove informazioni rilevanti sull'uso appropriato dei medicinali quali modifiche delle avvertenze, eventi avversi, controindicazioni o effetti collaterali.

Articolo 3.
Cessione di campioni gratuiti.

a) In Azienda, l'acquisizione di campioni di farmaco gratuiti da parte del medico ospedaliero, secondo le modalità di seguito specificate, ***non è consentita per il successivo uso terapeutico sui pazienti*** in carico all'Azienda, inoltre ***la conservazione degli stessi non è consentita nell'armadio farmaceutico di reparto***;
b) Il numero di campioni gratuiti consegnati dagli ISF non può essere maggiore di due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale, esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla prima commercializzazione del prodotto e fino ad un massimo di otto campioni all'anno per ogni dosaggio e forma;
c) Per medicinali in commercio da più di diciotto mesi, il numero di campioni complessivi a visita non può essere maggiore di quattro e fino ad un massimo di dieci campioni all'anno;
d) La consegna gratuita dei campioni di medicinali ai medici dell'Azienda è subordinata ad una ***richiesta scritta*** che riporti in modo leggibile: data, nome e cognome, timbro e firma del medico richiedente; numero di campioni per il farmaco di ogni dosaggio e la forma farmaceutica;
e) Ad eccezione dei suddetti campioni, non è consentita l'acquisizione da parte del medico ospedaliero di farmaci a titolo gratuito.

Articolo 4.

Convegni e congressi riguardanti i medicinali.

a) Gli operatori sanitari che, a qualsiasi titolo, partecipano ad iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche o da aziende produttrici di dispositivi medici, ne devono dare preventiva comunicazione alla Direzione Sanitaria, dove verrà istituito un apposito registro.

Articolo 5.

Concessione di prodotti gratuiti promozionali di valore trascurabile.

a) Nell'attività di presentazione ed informazione di medicinali è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di ***valore trascurabile*** e che siano collegabili nell'attività espletata dal medico o dal farmacista;
b) La quantificazione del valore trascurabile è quantificata per legge in un massimo di euro 5,00 per visita e per un totale di euro 20,00 all'anno per azienda farmaceutica, per ogni singolo medico o farmacista.

Articolo 6.

Inadempienze

Le inadempienze saranno valutate e considerate secondo l'art.8 (vigilanza e controllo) della L.R. n. 8 del 27.6.2011.

Nell'A.O. " San Pio " i deputati alla verifica e controllo sono la Direzione Sanitaria e la U.O. di Farmacia.